

CONTENZIOSO

Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa - II° parte

di **Francesco Rizzi**

Proseguendo con l'**analisi** iniziata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, è opportuno concludere l'illustrazione delle caratteristiche della **firma digitale**, chiarendo che essa può avere più **formati**. Nella pratica le tipologie di firma digitale più **diffuse** sono la struttura **CADES** e quella **PADES**.

La struttura CADES "**imbusta**" il file da firmare attraverso la **creazione** di un apposito file (denominato "**busta crittografica**") cui vi **associa** i dati di firma. Tale firma **modifica** il nome del file, **aggiungendo** l'**estensione** ".p7m".

In pratica con tale firma digitale si **aggiungono** al file contenente il documento una serie di **dati digitali** inerenti il soggetto **firmatario**. Tale tipologia di firma digitale può essere utilizzata su **qualsiasi** tipo di file ma il contenuto del file ".p7m" può essere **visualizzato** solamente mediante l'utilizzo di **appositi software** capaci di "far uscire" il documento sottoscritto dalla "busta".

La firma digitale che usa la struttura **PADES** è invece apponibile solamente ai file **PDF** e quindi facilmente leggibile con i programmi comunemente utilizzati a tal fine.

Inoltre, a differenza della firma CADES, l'apposizione di tale firma **non** modifica l'**estensione** del file (che sarà sempre ".pdf"), in quanto **evidenzia** la presenza della firma con un simbolo grafico, detto "**contrassegno**".

In pratica la firma PADES **associa** i dati digitali al documento e appone su di esso un **segno grafico** (che spesso reca la formula del tipo "*firmato digitalmente da...*"). È una firma che "c'è ma **non** si vede".

Per quel che invece concerne la cosiddetta sottoscrizione "**a mezzo stampa**" degli atti tributari ovvero mediante l'apposizione della dicitura "*firma autografa **sostituita** dall'indicazione a **mezzo stampa**, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93*", essa è prevista **solamente** per gli atti emessi **in maniera automatizzata**.

Ciò è evincibile dal combinato disposto

- dell'[articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993](#) a mente del quale "*Se per la **validità** ... omissis ... degli atti emessi (dalle pubbliche amministrazioni) sia prevista l'apposizione di firma **autografa**, la stessa è **sostituita** dall'indicazione **a stampa**, sul documento prodotto dal*

sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”;

- dell'[articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009](#) secondo cui “La firma **autografa** prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrare dalle **Agenzie fiscali** e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere **sostituita** dall'indicazione **a stampa** del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i **cas**i in cui gli atti medesimi siano **prodotti** da **sistemi informativi automatizzati**.”

Con **provvedimento** dei Direttori delle Agenzie fiscali (trattasi del [Provvedimento prot. n. 2010/4114 del 02.11.2010](#)) e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria **sono individuati gli atti** di cui al comma 7”.

Tale modalità di sottoscrizione è dunque utilizzabile **solamente** per gli atti specificatamente **individuati** con appositi provvedimenti direttoriali, per i quali **non** sia necessario un esame “**sostanziale**” o una specifica **valutazione**. Essa è quindi utilizzabile **solamente** per la sottoscrizione di atti emessi in **maniera automatizzata** e basati su riscontri meramente **cartolari**.

A tal proposito, sebbene lo si possa ben immaginare, si specifica che per quanto concerne gli **atti tributari** emessi con sistemi **automatizzati** e dettagliatamente **individuati** dal succitato **provvedimento** del 02/11/2010, **non** vi rientrano, ad esempio, la maggior parte degli **avvisi di accertamento** e gli **atti di delega** alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Questi ultimi dovranno quindi essere **sottoscritti** in maniera **autografa** o **digitale**.

Ai fini **difensivi** dette considerazioni sono alquanto **rilevanti**.

Basti pensare, ad esempio, agli atti aventi ad oggetto il conferimento di una **delega di firma** degli avvisi di accertamento. Qualora tale atto di delega fosse sottoscritto solamente “**a mezzo stampa**”, esso sarebbe giuridicamente **inesistente** in quanto “**non firmato**” (cfr., *ex multis*, [CTR Lombardia, sentenze nn. 461/2017](#), 2521/2017 e [4674/2017](#)).

Oppure ancora, ad esempio, nel caso in cui fosse sottoscritta con la modalità “**a mezzo stampa**”, potrebbe essere eccepita la giuridica **inesistenza** nei confronti della specifica **autorizzazione** che deve essere rilasciata al **pubblico ufficiale** per attribuirgli il potere di **attestare la conformità** della **copia** analogica (cartacea) dell'avviso di accertamento all'**originale** informatico.

In conclusione, da quanto precede è dunque chiara ed evidente la **sostanziale differenza** tra la firma digitale e quella “a mezzo stampa”; differenza che riguarda sia la **forma** e la **funzione** che i **presupposti** di **validità** e di **efficacia**, nonché gli **effetti** giuridici e i diversi **ambiti** di applicazione.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CON BRUNO DE ROSA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)